



COMUNE DI ROMANS D'ISONZO
 PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – Proposta di modifica della deliberazione di determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno **venticinque** del mese di **settembre**, alle ore 19.00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Seduta pubblica, di 1^a convocazione. Risultano presenti i signori:

1	FURLAN	Davide	P	1 0	MARCHETTO	Primo	A
2	ANTONIOLI	Daniela	P	1 1	MENOTTI	Graziella	P
3	BERNARDI	Ilario	P	1 2	MILOCCO	Tommaso	P
4	BOSCH	Alessio	P	1 3	MONTANARI	Francesco	P
5	CALLIGARIS	Massimiliano	P	1 4	VIDANI	Cristina	P
6	CALLIGARIS	Michele	P	1 5	VISINTIN	Stefano	P
7	CAREDDU	Stefano	P	1 6	ZORZENON	Anna	P
8	GODEAS	Beniamino	P	1 7	ZORZIN	Enzo	P
9	GUADAGNINI	Andrea	P				

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Maria Grazia DE ROSA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Davide FURLAN nella sua qualità di Sindaco.

Il Consiglio Comunale, messo in discussione l'argomento in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 1, 19° c. della L.R. n. 21/2003.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – Proposta di modifica della deliberazione di determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

- in data 27/02/2012 con delibera n. 4, il Consiglio comunale ha deliberato l'istituzione IMU ed ha approvato le relative aliquote e detrazioni per l'anno 2012;

Visto che,

- l'I.M.U. è stata istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
- dalla conversione in legge del D.L. n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali sono state introdotte delle modificazioni alla disciplina dell'IMU, come segue:
 - sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).
 - riduzione della base imponibile del 50 per cento per le seguenti fattispecie:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter (*fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che costituiscono oggetto d'inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012*) deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre.

- con D.P.C.M., da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta dovuta per i fabbricati rurali strumentali, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
 - b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
 - c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
- a decorrere dal 1° dicembre 2012, il pagamento dell'IMU può avvenire anche tramite apposito "*bollettino postale*" al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
- ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

RITENUTO che in ragione delle modifiche e delle nuove opportunità offerte dal legislatore occorre procedere ad una rivisitazione della deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni IMU e per la disciplina dell'Imposta municipale propria;

TENUTO CONTO, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CHE per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

CHE ai Comuni è stato assegnato il termine del 30 settembre 2012 per modificare i regolamenti e le relative aliquote d'imposta;

VISTO che il Consiglio comunale con delibera n. 4, ha deliberato per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

- Aliquota di base o ordinaria 0,76 per cento;
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento;
- Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario 0,76 per cento.

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RICHIAMATA

- la Legge 27/07/2000, n. 112 “ Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;
- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITO il solo parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell' ex art. 49 D.Lgs.267/00 dal Responsabile dell'Ufficio Comune Tributi non comportando la proposta le conseguenze finanziarie cui la norma subordina l'espressione del parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime, palese

DELIBERA

1. di modificare ed integrare la deliberazione di determinazione delle aliquote e detrazioni e per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, come segue:
 - a) confermare le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di consiglio n. 4 del 27/02/2012, come di seguito indicate:
 - Aliquota di base o ordinaria 0,76 per cento;
 - Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento;
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento;
 - Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario 0,76 per cento.
 - b) applicare la riduzione della base imponibile del 50 per cento per le seguenti fattispecie:
 - Riduzione, della base imponibile del 50%, per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
 - Riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

c) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2. Rimane fermo l'obbligo del Comune di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione.

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to D. FURLAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to M.G. dott.ssa DE ROSA

La presente **COPIA** è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio ed è in pubblicazione all'Albo pretorio dall'**01.10.2012**, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 01.10.2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
A. PETEANI
